

## **CONCESSIONE IN USO E LA GESTIONE DEGLI ORTI COMUNALI**

L'anno 2016, addi.....del mese di ..... a Casalgrande presso la residenza municipale

Tra

Il Comune di Casalgrande, che in seguito sarà denominato anche "Amministrazione" o "Concedente" p.i 00284720356, rappresentato da Mareggini Rina, responsabile del Settore Vita della Comunità, nata a Reggio Emilia il 16/07/1960 e domiciliata per la carica presso il Comune di Casalgrande

e

**l'Associazione Orti sul Secchia**, che in seguito sarà denominata anche "Associazione" o "Concessionaria", Partita IVA 91142940351 con sede legale in Casalgrande in via Smonto Brugnola n. 12, iscritta al Registro provinciale delle associazioni, rappresentata dal Sig. Perrone Giuseppe nato a Nardò (LE) il 09/05/1947 e residente a Casalgrande in via Guglielmo Marconi 18-1 in qualità di Presidente pro tempore dell'Associazione stessa

Premesso:

- il Comune di Casalgrande è concessionario dei beni demaniali identificati al Fg. 32, fronte Mappali 185 e 203, in forza di Determinazione regionale n° 5409 del 26/04/2004 e successive;
- che la L.R. 9 dicembre 2002 n.34 riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione dell'impegno sociale e di autogoverno della società civile, ne valorizza la funzione e la partecipazione alla vita della comunità;
- che la Regione Emilia Romagna sempre con la L.R. 9 dicembre 2002 n.34 detta i principi generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nello spirito di salvaguardia dell'autonomia delle associazioni stesse;
- che, date le specifiche finalità sociali che derivano dalla coltivazione di ortaggi, aromi, fiori, con l'obiettivo di coinvolgere le persone in percorsi di prevenzione del deterioramento psico-fisico, promuovendo un invecchiamento attivo incentivando momenti di socializzazione ed incontro oltre che di attività fisica;
- con delibera di giunta n..... del ....., con cui l'Amministrazione ha concesso in uso e gestione le aree predette all'Associazione di Promozione Sociale "Orti sul Secchia"

\* \* \*

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante del contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 - Oggetto**

Il Comune di Casalgrande concede all'Associazione di promozione sociale "Orti sul secchia" l'uso e la gestione delle aree site in Villalunga, identificate al Fg. 32, fronte Mappali 185 e 203, (come da planimetria "allegato A" e vista aerea "allegato B"), delimitata su tre lati da recinzione metallica plastificata verde e su un lato dal muro demaniale utilizzato in passato per la regimazione delle acque, così composte:

- n. 34 appezzamenti ortivi attuali con la possibilità di ampliamento del numero su una superficie di terreno limitrofa
- n. 1 deposito attrezzature e macchinari (queste ultime di proprietà comunale) identificato nell'allegato C
- 1 casetta in legno identificata nell'allegato C
- aree verdi pertinenziali (zone comuni)

## **Art. 2 – Finalità**

La presente concessione ha lo scopo di garantire continuità al progetto di gestione, conduzione e sviluppo degli orti comunali, con finalità di prevenzione e benessere psico-fisico, di aggregazione e partecipazione a diversi momenti collettivi per i cittadini del proprio territorio.

A tal fine l'Associazione si impegna ad approvare entro 90 giorni dalla stipula della presente convenzione, a pena di decadenza della stessa, un regolamento che disciplini l'assegnazione, l'utilizzo e la gestione delle superfici ortive nel rispetto delle normative vigenti e delle indicazioni contenuti all'art. 5 della presente convenzione.

L'Amministrazione provvederà periodicamente alla verifica del corretto utilizzo da parte dell'Associazione dei beni concessi in uso e gestione.

## **Art. 3 – Durata**

La presente convenzione ha validità quinquennale con decorrenza dalla data della stipula sino al 30.10.2021.

Tuttavia, il Concedente si riserva di revocare la presente concessione, chiedendo la restituzione immediata del bene anche prima del termine convenuto, laddove sopravvengano esigenze di interesse pubblico.

## **Art. 4. Obblighi del Concessionario**

Il Concessionario dichiara di aver preso visione delle aree, dei locali e delle rispettive attrezzature e di averli trovati idonei all'uso pattuito, impegnandosi a restituirli nelle medesime condizioni in cui vengono consegnati, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

Il Concessionario è tenuto a custodire e a conservare i beni mobili ed immobili ad esso consegnati con diligenza e cura. Non può servirsene per usi diversi da quello di cui al sopra esteso articolo 2, né può concederli in godimento a terzi, che non siano i propri associati. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

I depositi esistenti all'interno dell'area individuata all'Art.1 ed esclusi dalla presente gestione, quindi quelli non evidenziati nell'Allegato C, saranno concessi all'Associazione Libera Età e conterranno attrezzature e macchinari sempre di proprietà comunale ma gestite dalla sopra citata Associazione.

L'Associazione concessionaria garantisce che i volontari inseriti nelle attività, oggetto della presente convenzione, siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività previste e ciascun assegnatario deve essere in grado di provvedere personalmente ed autonomamente alla coltivazione dell'orto.

L'Associazione si impegna ad individuare almeno 2 persone per l'incarico di "custode" dell'area, ovvero persone che si impegnino a regolare il passaggio veicolare secondo quanto riportato nell'ordinanza di regolamentazione degli accessi e dei parcheggi nell'area, allegata alla presente Convenzione.

L'associazione dovrà provvedere a consegnare una copia di ogni chiave necessaria per l'apertura di ogni porta, cancello, sbarra ecc. presenti all'interno dell'area data in gestione.

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per la durata della convenzione e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'Amministrazione, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento della gestione, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei

referenti dell'Associazione e della gestione della graduatoria di assegnazione, oltre ad ogni eventuale variazione si voglia apportare al regolamento approvato.

L'Associazione si impegna, per l'attività di gestione delle zone ortive, ad adottare forme di autofinanziamento, finalizzata alla copertura delle spese relative alla gestione e all'acquisto di attrezzatura e o materiali necessari alla gestione.

Il Concessionario si impegna a far pervenire all'Amministrazione Comunale entro il 30/11 di ogni anno una relazione sull'andamento delle attività e sull'attuazione della presente convenzione.

## **Art. 5- Regolamento di gestione**

L'Associazione provvede all'utilizzo ed alla gestione degli appezzamenti ortivi e degli spazi comunali limitrofi mediante i propri associati.

A tal fine l'Associazione si impegna ad adottare nel termine di cui all'articolo 2, comma 2 della presente convenzione, un regolamento che disciplini l'assegnazione e la gestione degli appezzamenti ortivi in conformità dei seguenti indirizzi:

- rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e pubblicità nell'assegnazione – a titolo gratuito- agli associati degli appezzamenti ortivi, con la previsione della possibilità dell'eventuale subentro temporaneo di un familiare nel caso in cui l'assegnatario si trovi impossibilitato a coltivare l'orto (con apposita delega approvata dal Consiglio Direttivo);
- rispetto delle normative vigenti in merito all'utilizzo di pesticidi, antiparassitari, diserbanti e pollina avicola o altri prodotti simili pericolosi per gli ortaggi e le persone;
- rispetto delle normative sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti, in maniera differenziata secondo quanto indicato dall'autorità competente.
- disciplina dell'utilizzo dell'acqua, volta ad eliminare sprechi e scorrettezze;
- disciplina dell'utilizzo delle aree comuni rispettando i confini di lavorazione dell'area assegnata unicamente con piante ortive ed escludendo la piantumazione di piante da frutto, vite, arbusti predisposti ad infestazioni di larve e insetti;
- disciplina dell'utilizzo da parte degli associati dei parcheggi antistanti le aree ortive, secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale e della Polizia Urbana;
- disciplina dell'ipotesi di rinuncia e/o decadenza dall'assegnazione degli appezzamenti ortivi, con l'esclusione espressa della facoltà di richiedere – all'associazione o al subentrante - compensi o rimborsi per migliorie o lavori eseguiti in precedenza;
- previsioni di sanzioni, di competenza del Consiglio Direttivo, a carico degli associati che si rendano colpevoli di comportamenti scorretti, maleducati ovvero denotanti mancanza di rispetto o volontà di sopraffazione nei confronti di altri associati.

## **Art. 6- Obblighi di manutenzione**

Il concessionario si impegna ad eseguire, a propria cura e spese, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari nel corso di durata della presente convenzione, ed in particolare a:

- mantenere in buono stato la recinzione perimetrale dell'area in concessione, nonché verificare e garantire la funzionalità delle zone di accesso alle medesime;
- eseguire la manutenzione alla casetta in legno, una volta all'anno mediante eventuale carteggiatura delle zone ammalorate e verniciatura con impregnante anti UV;

- provvedere alla verniciatura dei depositi attrezzi già presenti, nonché di tutti gli armadietti visibili a disposizione degli associati in lamiera almeno due volte per la durata della convenzione di cui il primo intervento entro un anno dalla firma della convenzione, compreso preventiva eventuale spazzolatura a rimozione di parti arrugginite;
- provvedere alla messa in sicurezza di tutte le tettoie posizionate in corrispondenza dei sopra citati armadietti, avendo cura di utilizzare materiali a norma secondo le vigenti leggi, da eseguire entro 30 gg. dalla firma della presente convenzione;
- mantenere in efficienza ed in buono stato tutta l'area concessa indicata in convenzione, non trascurandone il decoro urbano.

Eventuali opere di manutenzione straordinaria e di miglioramento devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione attraverso consultazione con i responsabili degli uffici tecnici comunali nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti.

In ogni caso, le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dagli assegnatari restano acquisite dal Concessionario senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso di quest'ultimo. In ogni caso, rimane salvo il diritto del Concessionario di pretendere dagli assegnatari il ripristino delle condizioni in cui le aree sono state consegnate.

#### **Art. 7- Obblighi assicurativi**

L'Associazione si impegna ad assicurare i propri associati contro gli infortuni ed a stipulare, inoltre, una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (ove per terzi si intenda anche il Comune) per un massimale non superiore ad **€ 700,00** che l'Amministrazione si impegna a rimborsare.

#### **Art. 8 – Obblighi del concedente**

L'Amministrazione si impegna a sostenere le spese relative all'utenza dell'acqua, L'Amministrazione si impegna a valutare progetti, da realizzarsi almeno una volta all'anno su proposta dall'Associazione, in merito a occasioni concrete di riqualificazione, aggiornamento, incontri per i volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare di volta in volta con l'Associazione, la quale, per contro, dovrà attivarsi per garantire la massima partecipazione dei propri associati.

Per rendere effettivo il diritto alla partecipazione riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle associazioni iscritte nel Registro Provinciale dell'associazionismo, l'Amministrazione si impegna ad informare l'Associazione in occasione dell'organizzazione di iniziative pertinenti con le finalità dell'Associazione stessa.

Il Concedente si impegna a corrispondere a partire dall'anno 2017 e per tutta la durata della convenzione un contributo di **€ 250,00** per sostenere proposte di interventi e/o progetti specifici da parte del Concessionario.

#### **Art. 9- Revoca**

La presente concessione sarà oggetto di revoca:

- qualora l'Associazione risulti inadempiente rispetto ai propri obblighi di cui ai precedenti articoli nn. 2, 4, 5, 6 e 7;

- qualora cause eccezionali non consentano all'Associazione la realizzazione delle attività di promozione sociale precedentemente indicate;
- per lo scioglimento dell'Associazione o a fronte di grave situazione economica della stessa;
- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Il Concessionario dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante l'invio di una raccomandata a/r. La risoluzione opererà di diritto dalla data di ricezione di quest'ultima.

**Art. 10 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è esclusivamente competenza del foro del tribunale di Reggio Emilia.

**Art. 11- Disposizioni finali**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Concessionario.

Casalgrande il.....

Per il Comune di Casalgrande, il Responsabile incaricato Mareggini Rina

Per l'Associazione Orti sul Secchia , il Presidente pro tempore Perrone Giuseppe

ALLEGATO A



ALLEGATO B



ALLEGATO C

